



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103 del 05-06-2015

OGGETTO

PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO ALLA VIA MANFREDI - RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di giugno alle ore 12:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott.ssa Clara Curto.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	Sindaco	P
Tuccia Luigi	Vice Sindaco	P
Aquino Valentina	Assessore	A
Landi Domenico	Assessore	P
Prezioso Antonio	Assessore	P
Scioscia Fabiola	Assessore	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE i sigg.ri Palma Guido, Palma Alfonso, Palma Roberto, Mariconda Angela, Palma Marco e Palma Federica sono comproprietari, nel Comune di Atripalda, del fondo urbano censito nel N.C.U al foglio n° 1, particella n° 1666, di superficie pari a mq. 1440;

CHE la predetta particella di terreno, nel vigente P.R.G., approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n° 1 del 21/01/2002, pubblicato sul B.U.R.C. n° 18 del 02/04/2002 e variante approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n° 7 del 18/05/2004, pubblicata sul B.U.R.C. n° 44 del 13/09/2004, é classificata come segue:

- Zona "B₁" destinata a "parcheeggio pubblico", disciplinata dall'art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G.

CHE su detto fondo non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storica architettonica, idrogeologica o altri vincoli previsti da leggi speciali;

CHE ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G., nelle zone "A", "B", "C" e "D" del P.R.G., le aree destinate a "parcheeggio pubblico", sono state previste e proporzionate nel rispetto delle quantità minime prescritte dal Decreto Ministeriale n° 1444 del 02/04/1968;

CHE pertanto la richiamata particella n° 1666, destinata dal vigente P.R.G. a "parcheeggio pubblico", costituisce standard urbanistico minimo inderogabile, ai sensi del predetto D.M. 1444/68, per cui si rende necessaria la sua realizzazione in attuazione della previsione di Piano;

CHE la realizzazione del predetto parcheeggio pubblico da parte del Comune comporterebbe necessariamente la preventiva espropriazione dell'area e l'erogazione delle indennità nella misura prevista dal D.P.R. 327/01, Testo unico sugli espropri;

CHE le croniche difficoltà economiche in cui versa l'ente comunale non rendono tuttavia possibile la realizzazione diretta del parcheeggio, nonostante detta infrastruttura sia assolutamente necessaria in relazione al grado di urbanizzazione ed edificazione della zona;

CHE ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G., la realizzazione dei parcheeggi pubblici può essere affidata dal Comune anche a soggetti privati, previa la sottoscrizione di convenzione che determini le modalità di gestione finalizzate all'uso pubblico;

CHE, di conseguenza, in base a quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale numero 179 del 1999, non é applicabile, nel caso di specie, la disciplina del limite temporale del vincolo preordinato all'esproprio imposta dall'art. 9, co. 2, del testo unico sulle espropriazioni;

CHE con nota del 03/06/2013, acquisita al protocollo comunale in pari data con il n° 9931, i predetti proprietari trasmettevano il progetto per la realizzazione del parcheeggio pubblico previsto dallo strumento urbanistico e dichiaravano di essere disposti a convenzionarsi con l'ente comunale al fine di realizzarlo e gestirlo a propria cura e spese, regolamentando l'uso pubblico dell'infrastruttura;

CHE i proponenti, tuttavia, segnalavano che la predetta particella 1666, destinata per intero dal P.R.G. a "parcheggio pubblico" era ed è tuttora gravata dalle seguenti servitù:

- a favore della Palma Costruzioni s.r.l.: servitù di passaggio con autoveicoli e a piedi nonché di parcheggio sull'intera superficie di 1440 mq, costituita con atto redatto per notar Sarno Domenico il 11/10/1996 rep. 90730/23477, registrato in Avellino in data 28/10/1996 al n° 565 e con atto per notar Paolo Di Rito redatto l' 11/06/1999 rep. 15691 raccolta n° 4062, registrato in Avellino in data 14/06/1999 al n° 293 serie II/V;

- a favore del signor Sellitto Francesco: servitù di passaggio carrabile e a piedi nonché di parcheggio su parte della predetta area e, più precisamente, su una superficie di 326,76 mq., costituita con atto redatto per notar D'Amore Pellegrino il 27/10/2003 rep. 180821/23581, registrato in Avellino in data 11/11/2003 al n° 2627;

CHE le servitù predette sarebbero state soppresse, ai sensi dell'art. 25, co. 3, del D.P.R. 327/01, qualora il Comune avesse proceduto all'espropriazione delle aree destinate al parcheggio pubblico, così come da programma urbanistico;

CHE tuttavia, nel caso di specie, poiché la realizzazione del parcheggio non comporta la necessità dell'espropriazione delle aree da destinare all'infrastruttura, essendo queste poste volontariamente a disposizione del comune da parte dei proprietari, l'intervento ablativo dell'amministrazione è limitato all'espropriazione dei soli diritti minori di terzi che gravano sulle aree medesime e che si pongono in contrasto con la destinazione pubblica delle stesse;

CHE, in base agli accordi presi tra i proponenti e l'amministrazione comunale, tutti i costi per la realizzazione del parcheggio pubblico sono a carico della parte privata, comprese anche le eventuali indennità espropriative da riconoscere in favore dei titolari dei diritti di servitù interferenti con la realizzazione dell'infrastruttura;

CHE, pertanto, con deliberazioni di G.C. n°117 del giorno 11 luglio 2013 e successiva n° 130 del 1° agosto 2013, l'Amministrazione Comunale di Atripalda approvava, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto di parcheggio ad uso pubblico da realizzarsi in Via Manfredi, sul fondo urbano censito nel N.C.U al foglio n° 1, particella 1666, di mq. 1440, presentato dai proprietari dell'area, nonché lo schema di convenzione per regolamentare l'uso pubblico dell'infrastruttura. Con la predetta deliberazione di G.C. 117/2013 veniva, altresì, fissato in dodici mesi, a partire dall'approvazione di detta delibera, il termine per la conclusione delle procedure espropriative;

CHE la relativa convenzione attuativa tra i proprietari dell'area ed il Comune di Atripalda veniva stipulata con atto redatto per notar Pellegrino D'Amore in data 07 agosto 2013, registrata all'Agenzia delle Entrate in data 09 agosto 2013 al n° 4484 serie 1T e trascritta all'ufficio del territorio di Avellino in data 20 agosto 2013 al n° 14616/11738;

CHE in data 09/07/2014 il responsabile del V settore, con determinazione n° 62 del 09/07/2014 e cioè prima della scadenza fissata per l'emissione del decreto di esproprio, prorogava fino al 31/12/2014 i termini per l'emissione di quest'ultimo, adducendo come motivazione " *sopravvenute difficoltà organizzative dell'Ufficio*";

CHE in data 17/10/2014 veniva emesso il decreto di esproprio;

CHE lo stesso veniva regolarmente notificato alle parti interessate;

CHE in data 07/11/2014, il signor Sellitto, titolare di una delle due servitù presenti sull'area, presentava ricorso al TAR di Salerno, per il tramite dei suoi legali, chiedendo l'annullamento della determinazione n° 62 del 09/07/2014, in quanto ritenuta illegittima per carenza di motivazione in ordine alla proroga del termine di pubblica utilità;

CHE con sentenza n° 02223/2014, depositata in cancelleria il 24/12/2014, il TAR di Salerno riteneva fondato il ricorso del Sellitto e annullava detta determina;

CHE, di conseguenza, il decreto di esproprio del 17/10/2014 risultava essere stato emesso fuori termine massimo, a causa della sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

CHE, pertanto, per ripristinare l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità occorre procedere nuovamente alla riapprovazione del progetto definitivo già a suo tempo approvato con le deliberazioni di G.C. n° 117 e 130 del 2013 e fissare un nuovo termine per l'emissione del decreto di esproprio.

CHE, a tal fine, è stato inviato, dal Responsabile del IV Settore, geom. Raffaele Nevola, con nota prot. 1986 del 02/02/2015, l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 16, co.4, del DPR 327/01 e dell'art. 7, co. 1 della L. 241/90, per la riapprovazione del predetto progetto definitivo;

CHE Responsabile del Procedimento per la realizzazione della predetta opera pubblica è il geom. Vincenzo Caronia;

CHE a seguito delle osservazioni ex art. 16, co. 10, D.P.R. 327/01, e ex art. 10 bis della L. 241/90, pervenute da parte degli interessati e controinteressati, sono state predisposte dal responsabile del procedimento e del Responsabile del IV settore le relative controdeduzioni di cui agli artt. 16, co.12, e art. 3, co. 1 della L.241/90, che vengono allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.

CHE in data 24/04/2015 si è tenuta presso la sede comunale riunione tra l'Amministrazione e le parti interessate al fine di verificare la possibilità di trovare un bonario componimento del contenzioso;

PRESA VISIONE sia delle osservazioni che delle richieste pervenute da parte degli interessati e controinteressati, nonché delle controdeduzioni predisposte dal Responsabile del procedimento e dal responsabile del IV settore rispettivamente in data 16/03/2015, prot. 4773 e in data 27/04/2015, prot.7674;

RITENUTO di dover respingere le osservazioni e le richieste presentate dai legali del signor Sellitto per le motivazioni addotte nelle proprie controdeduzioni dal Responsabile del IV settore e dal RUP;

RITENUTO, quindi, necessario riapprovare, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto di parcheggio ad uso pubblico presentato dai predetti proprietari in data 03/06/2013, prot. 9931, ferma restando e confermando tutto quanto già a suo tempo approvato con le deliberazioni di G.C. n° 117 dell'11/07/2013 e 130 del 01/08/2013, nonché di fissare un nuovo termine per l'emissione del decreto di esproprio.

RICHIAMATA la seguente legislazione di riferimento:

- L. 241/90;
- D.P.R. 327/01;

- Regolamento in materia di procedimento amministrativo del comune di Atripalda, approvato con deliberazione di G.C. n° 27 del 27/09/2012;

VISTI :

- gli artt. 1, 1bis, 2, 3, 7 e seguenti della L.241/90;
- gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15 del Regolamento in materia di procedimento amministrativo del comune di Atripalda, approvato con deliberazione di G.C. n° 27 del 27/09/2012;
- gli artt. 1, 2, 8, 12,13,16, 17 e 20 del D.P.R. 327/01;

Acquisito il visto di controllo tecnico/contabile , ai sensi del D.L. 174/12 convertito in Legge n.213/12;

Con votazione unanime, legalmente espressa

DELIBERA

Di dare atto che la premessa forma parte integrante, formale e sostanziale del presente atto che qui si intende materialmente riportata e trascritta;

Di respingere le osservazioni e le richieste formulate dal signor Sellitto, presentate per il tramite dei suoi legali e acquisite al prot. comunale con il n° 4031 in data 04/03/2015 e con il n° 5843 in data 31/03/2015, approvando e facendo proprie le motivazioni addotte dal Responsabile del IV settore e dal RUP nelle proprie controdeduzioni prot. n° 4773 del 16/03/2015 e prot. n° 7674 Del 27/04/2015, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale dello stesso;

Di riapprovare il progetto definitivo di parcheggio ad uso pubblico predisposto dai proprietari, nella loro qualità di promotori, insistente sull' area in proprietà dei proponenti sita nel Comune di Atripalda, alla Via Manfredi, censita nel N.C.U al foglio n° 1, particella n° 1666, così come già approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n° 117 dell'11/07/2013 e n° 130 del 1° agosto 2013;


Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, co.1, del D.P.R. 327/2001, con la riapprovazione del progetto si intende disposta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, fissando, in dodici mesi, a partire dalla data della presente deliberazione, il termine di conclusione delle procedure espropriative finalizzate a rimuovere ogni eventuale diritto di terzi che si frapponga alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità;

Di confermare in ogni altra parte, che non risulti in contrasto con la presente deliberazione, i contenuti delle deliberazioni di G.C. n°117 dell' 11 luglio 2013 e successiva n° 130 del 1° agosto 2013;

Di demandare al Responsabile del IV settore e al Responsabile del procedimento, ognuno nei limiti delle rispettive competenze, tutti gli adempimenti consequenziali previsti sia dalla L. 241/90 che dal D.P.R. 327/01;

Di notificare agli interessati copia della presente deliberazione con le forme previste dal DPR 327/01.

Rilevata l'urgenza, con votazione palese ed unanime espressa per alzata di mano, di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 , co. 4 del D.L.vo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL).



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 12-06-2015

Dal Municipio, li 12-06-2015

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-06-2015

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 12-06-2015

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Raffaele Nevola

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 12-06-2015

Il Segretario Generale
Dott.ssa Clara Curto (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993



prot. 4773

**Al signor Sellitto Francesco
c/o prof. Avv. Renato De Lorenzo e Avv. Marco Bubani
Viale Gramsci, 10
80100 Napoli
anticipata ai legali a mezzo PEC**

All'ing. Francesco Palma
nella qualità di:
legale rappresentante della Palma costruzioni s.r.l.
e di procuratore dei promotori dell'esproprio
Via Pianodardine, 9
83042 Atripalda (AV)

e p. c.

Al Sindaco
c/o sede

Al Segretario Generale
c/o sede

All'Ufficio Contenzioso
c/o sede

Alla Prefettura di Avellino

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Avellino

Alla Procura Generale della Corte dei Conti
della Regione Campania

Oggetto: Procedimento per l'approvazione del progetto del parcheggio ad uso pubblico alla Via Manfredi ai fini della dichiarazione di pubblica utilità - Relazione istruttoria sulle osservazioni ex art. 16, co. 10, D.P.R. 327/01 presentate da Sellitto Francesco in data 4/03/2015, protocollo 0004031.

A seguito dell'avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto indicato in oggetto, notificato in mani proprie al Signor Sellitto in data 03/02/2015, i legali di quest'ultimo hanno anticipato, a mezzo PEC, a questo ufficio, in data 04/03/2015, le proprie osservazioni ex art. 16, co. 10, del D.P.R. 327/01. Le stesse sono state portate a conoscenza anche dei controinteressati, che in data 11/03/2015 hanno fatto pervenire le relative risposte che qui si allegano in copia.

[Handwritten signature]

La presente relazione istruttoria assolve pertanto agli obblighi previsti dall'art. 16, co. 12 del D.P.R. 327/01 e dall'art. 3, co. 1, della L.241/90.

Osservazioni preliminari.

I legali del Sellitto hanno inviato per conoscenza le proprie osservazioni anche alla Prefettura di Avellino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e alla Procura Generale della Corte dei Conti della Regione Campania.

E' da precisare, a tal riguardo, a chi legge per conoscenza, che anche la diffida e messa in mora, trasmessa al Comune di Atripalda in data 24/10/2013, prot. 0019620, da parte dei legali del Signor Sellitto, intesa ad ottenere l'annullamento delle deliberazioni di Giunta Comunale n° 117/2013 e 130/2013, fu inviata per conoscenza alla Prefettura di Avellino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e alla Procura Generale della Corte dei Conti della Regione Campania.

In quella stessa occasione i controinteressati provvidero a trasmettere ai predetti Enti anche le copie delle richiamate deliberazioni 117 e 130 e della convenzione stipulata con questo Ente.

Poiché con la riapprovazione del progetto nulla è innovato rispetto al progetto e alla convenzione approvati con le predette deliberazioni, i predetti Enti sono già in possesso, da oltre un anno, di tutti gli elementi atti a verificare eventuali reati.

Precisato quanto innanzi, in merito alle osservazioni mosse dai legali di parte Sellitto, si evidenzia:

Osservazione n°1

I legali del Signor Sellitto rilevano:

"Che il procedimento espropriativo è stato avviato sebbene sulla vicenda in esame, ben nota, è ancora pendente il ricorso straordinario al Capo dello Stato n° 21552 presentato in data 15/04/2014".

A tal riguardo si precisa:

Il ricorso richiamato è finalizzato unicamente all'annullamento del provvedimento prot. n° 23259 del 20/12/2013, con il quale il Sindaco rigettava la richiesta di annullamento in autotutela comunicando che: *" In esito a quanto da voi richiesto con note prot. 19620 del 24/10/2013 e prot. 21610 del 26/11/2013, valutato ogni atto con attività istruttoria dell'ufficio competente, si conferma quanto già statuito nei precedenti atti".*

Nulla il Sellitto ha potuto invece eccepire nel merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione comunale, atteso che avverso le deliberazioni n, 117/2013 e 130/2013 non era stato proposto alcun ricorso giurisdizionale nei termini.

Osservazione n°2

I legali del Signor Sellitto ritengono:

"Che ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, l'Amministrazione procedente può concludere accordi con privati, ma "senza pregiudizio dei diritti di terzi".

Invero, nel caso di specie, l'accordo stipulato tra l'Amministrazione e i proprietari dell'area non arreca pregiudizio alcuno al Signor Sellitto; esso soddisfa solo i criteri previsti dall'art. 1 e 1 bis della L.241/90 e cioè di:

Economicità, in quanto l'Amministrazione, in cambio dell'affidamento del solo servizio di gestione del parcheggio ai proprietari, ottiene la destinazione all'uso pubblico dell'area e risparmia tutti i costi di realizzazione dell'intervento (espropri, urbanizzazioni, costi di realizzazione del parcheggio, spese tecniche, IVA.....), continuando, altresì, a incamerare le imposte gravanti sull'area.

Inoltre a fronte dei ricavi provenienti dall'applicazione della tariffa oraria per i parcheggi comunali (0,50€/ora) i proprietari hanno l'onere di sostenere tutti i costi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ammortamento delle apparecchiature e del costo del personale addetto alla gestione del parcheggio.

Efficacia, in quanto consente all'Amministrazione di raggiungere l'obiettivo prefissato e cioè la realizzazione del parcheggio di pubblica utilità;

Efficienza, in quanto l'intervento viene realizzato senza impiegare alcuna risorsa da parte del Comune;

Trasparenza e pubblicità, in quanto l'intervento de quo é stato ampiamente pubblicizzato, consentendo a tutti i cittadini il libero accesso alla documentazione amministrativa.

Imparzialità e legalità amministrativa, in quanto tutto l'operato dell'Amministrazione, nel caso di specie, ha trovato nelle vigenti leggi le regole ed il fondamento della propria azione; Il Comune, in particolare, ha fatto ricorso a due cardini normativi; il primo, previsto dall'art. 1 bis della L.241/90, che ha reso possibile la destinazione ad uso pubblico di un suolo privato, mediante accordo con i proprietari, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1 dell'art. 1 della stessa legge; il secondo, previsto dall'art. 1 del D.P.R. 327/01, T.U. sugli espropri, che legittima il Comune a rimuovere, mediante esproprio, i diritti – anche minori – che risultino incompatibili con la realizzazione dell'opera di utilità pubblica.

A ulteriore dimostrazione che non é l'accordo stipulato tra Comune e proprietari ad arrecare pregiudizio al signor Sellitto, valga la considerazione che ove il Comune avesse optato per la procedura espropriativa del suolo nei confronti dei proprietari, gli effetti sui titolari di diritti sarebbero stati identici: estinzione automatica dei propri diritti e possibilità di sola rivalsa sull'indennità espropriativa riconosciuta ai proprietari.

Viceversa, per il Comune, tale scelta sarebbe stata onerosa ed adottata in pieno dispregio dei principi fissati dall'art. 1 della L. 241/90 innanzi riportati. L'accordo con i proprietari, in definitiva, ha solo legittimato il Comune ad attivare la procedura espropriativa più efficiente, e cioè non l'espropriazione della proprietà con conseguente estinzione automatica di tutti i diritti su essa presenti, ma l'espropriazione solo di questi ultimi; tutto questo, lo si ripete, nel pieno rispetto dei disposti di legge innanzi richiamati e dei principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, legalità amministrativa e trasparenza.

Osservazione n°3

I legali del Signor Sellitto ritengono:

"Che non altrettanto chiaro è l'interesse -quello pubblico, s'intende- del Comune espropriante nell'ablazione dei diritti dell'istante".

E' palese la necessità, tuttora attualissima, di realizzare il predetto parcheggio pubblico, previsto dal vigente P.R.G., per soddisfare e disciplinare la domanda di parcheggio esistente in zona (presenza di scuole, attività commerciale, industriali, A.S.L...).

Osservazione n°4

I legali del Signor Sellitto ritengono:

"Che la scelta comunale si appalesa contraddittoria, dal momento che nei confronti dei sigg.ri Palma si è deciso di non azionare il potere ablatorio aderendo alla convenzione proposta, mentre nei confronti del signor Sellitto si è intrapreso il procedimento ablativo".

L'osservazione posta è del tutto inconferente per i seguenti motivi:


- I proprietari dell'area sono i signori Palma e non il signor Sellitto.
- La scelta di non azionare il potere ablatorio nei confronti dei proprietari dell'area è nata dall'impossibilità da parte del Comune di reperire i fondi necessari per procedere sia all'esproprio dell'area sia al pagamento di tutte le opere realizzate legittimamente dai proprietari.
- Il testo unico sugli espropri dispone che i titolari di eventuali diritti espropriati possono far valere le loro richieste solo sull'indennità di esproprio, senza possibilità di sostituirsi ai proprietari nel rapporto con l'autorità espropriante.

Per quanto sopra riportato e per le motivazioni addotte si respingono, quindi, per quanto di competenza, tutte le osservazioni avanzate dai legali di parte Sellitto, preannunciando il diniego all'accoglimento dell'istanza presentata in data 4/03/2015, protocollo 0004031.


Del che è stata redatta la presente relazione istruttoria, ai sensi dell'art. 16, co. 12 di D.P.R. 327/01 e dell'art. 3, co. 1, della L.241/90, che viene trasmessa alle parti interessate, al fine di predisporre e presentare le eventuali controdeduzioni di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 nel termine perentorio di giorni 10 a far data dalla notifica della presente.

Atripalda, 16/03/2015

Il responsabile del procedimento
geom. Vincenzo Caronia



il responsabile del IV settore
Geom. Raffaele Nevola



Raccomandata A/R

prot. 7674

Al signor Sellitto Francesco
Via Mandamentale
83030 Manocalzati (AV)

e p. c.

Al Sindaco
c/o sede

Al Segretario Generale
c/o sede

Alla Prefettura di Avellino

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Avellino

Alla Procura Generale della Corte dei Conti
della Regione Campania

Al prof. Avv. Renato De Lorenzo e Avv. Marco Bubani
Viale Gramsci, 10
80100 Napoli
renatodelorenzo@avvocatinapoli.legalmail.it

All'ing. Francesco Palma
nella qualità di procuratore dei promotori dell'esproprio
e di legale rappresentante della Palma Costruzioni s.r.l.
Via Pianodardine, 9
83042 Atripalda (AV)

Oggetto: Procedimento per l'approvazione del progetto del parcheggio ad uso pubblico alla Via Manfredi ai fini della dichiarazione di pubblica utilità – **Controdeduzioni alle osservazioni ex art. 10bis L. 241/90 presentate dai legali del signor Sellitto Francesco in data 31/03/2015, protocollo 0005843.**

A conclusione della fase del procedimento relativo all'approvazione del progetto in epigrafe, si riportano qui di seguito le controdeduzioni alle osservazioni ex art. 10bis, L. 241/90, presentate dai legali del Sellitto in data 31/03/2015 e assunte al protocollo comunale con il n° 5843.

Delle quattro osservazioni riportate dai legali di parte Sellitto le prime due trattano argomenti di cui si è già data ampia risposta nelle precedenti controdeduzioni predisposte da questo ufficio con nota del 16/03/2015, prot. n° 4773 (vedi punti 1 e 2). Pertanto non si ritiene necessario aggiungere altro.

Con la terza osservazione, invece, peraltro del tutto nuova, i legali di parte Sellitto sostengono, in sintesi, che l'espropriazione del diritto di servitù del signor Sellitto potrebbe essere stralciata dal procedimento espropriativo, atteso che esso grava solo su una piccola parte dell'area dei signori Palma, e quindi del tutto influente dal punto di vista del soddisfacimento della domanda di parcheggio pubblico.

In merito a tale osservazione si evidenzia:

- 1) Ove, per ipotesi, vi fossero presenti sull'area da espropriare diritti di servitù di parcheggio facenti capo a più persone e insistenti tutti su piccole aree, secondo la tesi sostenuta dai legali del Sellitto, ogni titolare dei predetti diritti sarebbe autorizzato a chiedere la sua esclusione dal procedimento ablativo.
Il che è lo stesso che dire : Il parcheggio pubblico non deve essere realizzato.
- 2) Ove si optasse sempre per tale decisione, bisognerebbe predisporre una variante allo strumento urbanistico generale con la previsione non solo dello stralcio dell'area oggetto della servitù in capo al Sellitto ma anche del trasferimento della stessa quantità di area in capo agli attuali proprietari atteso che lo standard a parcheggio pubblico della zona deve rimanere inalterato.

Con la quarta e ultima osservazione i legali di parte Sellitto sostengono che la proposta di convenzione avanzata dal Sellitto (del tutto speculare a quella dei Sigg.ri Palma) è del tutto legittima in quanto l'art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G. (*le aree a parcheggio... possono essere realizzate e gestite tanto dal Comune ... Quanto da privati, non solo i proprietari) non esclude affatto la possibilità per il Comune di affidare anche a chi vanta un diritto reale, diverso dalla proprietà, sull'area destinata a parcheggio la realizzazione e/o gestione dell'opera.*

A tal riguardo, oltre a quanto già precisato nella precedente nota n° 4773 del 16/03/2015, occorre ulteriormente precisare quanto segue :

La proposta avanzata dal Sellitto non è affatto speculare a quella dei proprietari ma, al contrario, speculativa rispetto ad essa, per le seguenti ovvie considerazioni:

L'accordo ex art. 1 bis della L. 241/90, finalizzato al raggiungimento dell'interesse pubblico, non poteva essere stipulato che con i proprietari atteso che sono costoro ad aver rinunciato all'indennità espropriativa e a tutti i costi sostenuti per la realizzazione del parcheggio, nonché ad aver dato la disponibilità dell'area all'uso pubblico e ad applicare la tariffa comunale anche sulla parte di area di loro esclusiva proprietà. Nulla di tutto questo poteva e può essere offerto dal Sellitto.

Inoltre è da precisare che la previsione dell'art. 33 delle N.T.A. circa la possibilità di realizzare e/o gestire l'opera anche da parte dei privati è necessariamente riferita al verificarsi delle seguenti condizioni:

La prima è che Il Comune sia proprietario dell'area. In tal caso, infatti, tutti i privati che abbiano i requisiti richiesti dalla legge possono aspirare a convenzionarsi con l'Ente al fine di realizzare e/o gestire l'opera, ove il Comune decida in tal senso.

La seconda è che, ove il Comune non sia proprietario dell'area, chi può convenzionarsi con l'Ente, in generale, è solo il proprietario. E' impensabile, infatti, che il Comune possa disporre liberamente della proprietà altrui sol perché il PRG prevede su di un suolo privato la realizzazione di un'opera pubblica.

Nel caso di specie, i legali di parte Sellitto, ritengono che il loro assistito, in quanto titolare di un diritto reale, sia legittimato a convenzionarsi con il Comune.

Così, però, non è.

A tal riguardo, infatti, si fa rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, con varie sentenze (da ultimo la sentenza n° 23708 del 06/11/2014, quindi recentissima), ha stabilito che il diritto di parcheggio non rientra nello schema di alcun diritto di servitù. Esso, pertanto, non sussistendo, non è opponibile a terzi. Ne consegue, ancora una volta, per altra via, che il Signor Sellitto non è titolato né a sostituirsi ai proprietari né a contrattare in proprio con l'Amministrazione sulla questione in esame.

Per quanto sopra riportato e per le motivazioni addotte si respingono, quindi, per quanto di competenza, tutte le osservazioni avanzate dai legali di parte Sellitto, preannunciando definitivamente il diniego all'accoglimento dell'istanza presentata in data 4/03/2015, protocollo 0004031 e in data 31/03/2015, protocollo 5843.

Del che è stata redatta la presente ulteriore relazione istruttoria, ai sensi dell'art. 16, co. 12 di D.P.R. 327/01 e dell'art. 3, co. 1, della L.24/1/90 che viene trasmessa a tutti gli intestatari al fine di predisporre eventuali o necessarie determinazioni di propria competenza.

Il responsabile del procedimento
Geom. Vincenzo Caronia



il responsabile del IV settore
Geom. Raffaele Nevola

